

COMUNE DI ROGLIANO

(Provincia di Cosenza)

TARIFFE SERVIZIO PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI

Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507

1° gennaio 2012

IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ

PUBBLICITÀ' ORDINARIA

Art 12; Annuale:

oltre mq. 1 e fino a mq. 5,5	€ 17,04
oltre mq 5,5 e fino a mq 8,5	€ 25,54
oltre mq 8,5	€ 34,08

Per periodi non superiori a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, la tariffa pari a 1/10 di quella prevista annualmente

PUBBLICITÀ ORDINARIA LUMINOSA O ILLUMINATA

Art 7, comma 7 Annuale:

oltre mq. 1 e fino a mq. 5,5	€ 34,08
oltre mq 5,5 e fino a mq 8,5	€ 42,60
oltre mq 8,5	€ 51,12

Per periodi non superiori a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, la tariffa pari a 1/10 di quella prevista annualmente

PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI messaggi variabili o in forma intermittente o lampeggiante art. 14 c. 1,2,3 tariffa annua per mq.	
Effettuata per conto proprio dall'impresa	€ 16,53
Effettuata per conto terzi	€ 33,05
Per periodi non superiori a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, la tariffa pari a 1/10 di quella prevista annualmente	

PUBBLICITÀ REALIZZATA IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO CON PROIEZIONI LUMINOSE O CINEMATOGRAFICHE EFFETTUATE SU SCHERMI O PARETI RIFLETTENTI (art. 14 c. 4 e 5; indipendentemente dal numero dei messaggi e della superficie adibita alla proiezione)	
– Ogni giorno	€ 3,06
Se la pubblicità ha durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo la tariffa giornaliera è ridotta alla metà.	

PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON STRISCIONI Art. 15 c. 1 tariffa per mq	
– Per ogni periodo di 15 gg. o frazione	€ 11,36

PUBBLICITÀ EFFETTUATA DA AEROMOBILI Art. 15 c. 2	
– Per ogni giorno o frazione	€ 74,37

PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PALLONI FRENATI E SIMILI Art. 15 c. 3	
– Per ogni giorno o frazione	€ 37,19

PUBBLICITÀ EFFETTUATA IN FORMA AMBULANTE Art. 15 c. 4	
– Per ogni giorno o frazione	€ 3,10

PUBBLICITÀ SONORA	
Art. 15 c. 5	
– Per ogni punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione	€ 9,30

PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI	
Art. 13 c. 1 Tariffa annua per mq	
– Interna:	€ 11,36
– Esterna:	
fino a mq 5,5	€ 17,04
da mq 5,5 a mq 8,5	€ 25,54
oltre mq 8,5	€ 34,08

Se luminosa si applica una maggiorazione del 100%

PUBBLICITÀ EFFETTUATA PER CONTO PROPRIO SU AUTOVEICOLI	
Art 13, comma 3	
Per autoveicolo con portata inferiore a 3000 kg	€ 74,37
Per autoveicolo con portata superiore a 3000 kg	€ 111,56
oltre mq 8,5	€ 37,19

Se la pubblicità è luminosa o illuminata, la tariffa è maggiorata del 100%. Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata.

RIDUZIONI DELL'IMPOSTA (art. 16)

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

ESENZIONI DELL'IMPOSTA (art. 17)

1. Sono esenti dall'imposta:

- la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi perchè siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dello Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- i-bis) l'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (Art. 19)

PER OGNI FOGLIO DI cm. 70x100	
<u>– per i primi dieci giorni</u>	€ 1,55
<u>– Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione.</u>	€ 0,47

Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto è maggiorato del 50%

Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50%;

Per i manifesti costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100%;

Per le affissioni d'urgenza, notturne o festive, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, è dovuta la maggiorazione del 10%, con un minimo di € 25,82 per ogni commissione.

RIDUZIONI DEL DIRITTO (art. 20)

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

ESENZIONI DAL DIRITTO (art. 21)

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle provincie in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge; g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.